SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 146

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 8 luglio 2002.

Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

02A09116

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 luglio 2002, n. **141.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 2002, N. 97

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: «i presupposti» *sono inserite le seguenti:* «, anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea»;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nei casi di particolare gravità, disposta con decreto del Ministro dell'interno, che ne dà preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Al titolo del decreto-legge, le parole: «temporanea e protezione» *sono sostituite dalle seguenti:* «e protezione temporanea».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2780):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro (*ad interim*) degli Affari esteri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (SCAJOLA) il 22 maggio 2002.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 maggio 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni III, V, XIV.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28, 29 maggio 2002; il 4, 5, 11, 12 giugno 2002.

Esaminato in aula il 17 giugno 2002 ed approvato il 19 giugno 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1520):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 giugno 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 giugno 2002.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 26 giugno 2002 e 2 luglio 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 16 luglio 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 2002.

A norma dell'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 37.

02G0175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. **142.**

Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che disciplinano le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, ed in particolare il comma 13 del citato articolo 5 il quale stabilisce che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate le disposizioni attuative delle predette agevolazioni di credito;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;

Ritenuto tuttavia di non poter recepire quanto suggerito dal Consiglio di Stato al punto 11 del citato parere circa la richiesta di sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: «breve istruttoria» con le parole: «idonea documentazione» in quanto tale locuzione porrebbe in capo all'impresa beneficiaria l'onere di produrre la predetta documentazione mentre con tale disposizione si intendeva porre in capo alla società locataria l'onere di effettuare una breve istruttoria;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare comunque il testo del citato comma 1 dell'articolo 5, al fine di evitare equivoci interpretativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Presentazione delle domande

1. La domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, di seguito denominata: «legge», è inoltrata, in bollo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. L'impresa può presentare domanda, limitatamente ad una sola per quanto riguarda la procedura automatica, per ogni avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, entro i termini iniziale e finale stabiliti nello stesso.

3. La domanda è compilata conformemente al modulo di cui all'allegato *A)*, è corredata dagli allegati *B)* e *C)*, ed è accompagnata dalla delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta secondo i criteri indicati nell'allegato *D)*, unitamente al relativo contratto, ove già stipulato.

4. La delibera bancaria di cui al comma 3, può essere altresì prodotta anche separatamente dalla domanda di cui al citato comma 3, purché nei termini di presentazione della domanda previsti dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.

Art. 2.

Procedura automatica
Ammissione al contributo a carico dello Stato

1. L'Amministrazione notifica all'impresa richiedente ed alla banca il provvedimento di concessione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, ovvero il provvedimento di reiezione della domanda medesima, entro otto mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nell'avviso di cui all'articolo 6, comma 2, della legge, motivando in entrambi i casi. In caso di accoglimento della domanda la notifica contiene altresì il termine per l'effettivo pagamento del contributo, secondo quanto previsto dal comma 8.

2. In caso di accoglimento della domanda, ricevuto il provvedimento di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria, ove non sia già stato stipulato, stipula entro sei mesi con la banca il contratto di mutuo finalizzato al programma, ad un tasso liberamente concordato tra le parti così come le altre condizioni economiche.

3. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

4. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine di cui al comma 2, l'impresa perde il diritto al contributo già deliberato.

5. Il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento sono inviati entro tre mesi dalla data della stipula all'Amministrazione concedente dalla banca, corredati dalla richiesta bancaria del contributo a carico dello Stato e da un piano di ammortamento, ad uso amministrativo, sviluppato con le stesse moda-

lità e scadenze del mutuo ordinario, al tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo stesso, nonché dal piano di raffronto delle rate in scadenza sviluppate al tasso di riferimento con le rate sviluppate al 50 per cento dello stesso, con l'evidenziazione della quota di contributo a carico dello Stato.

6. Il contributo, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo, è accordato per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni con decorrenza dalla data della prima erogazione in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il 50 per cento dello stesso, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula.

7. Per il periodo di ammortamento il contributo è accordato in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.

8. La liquidazione dei contributi si effettua entro sei mesi dalle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria alla banca, a condizione della completezza della documentazione.

9. Ricevuto il contributo, la banca lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria e ne dà comunicazione all'Amministrazione concedente.

10. La banca comunica l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa delle rate di preammortamento e di ammortamento alla loro regolare scadenza. L'impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti delle rate del mutuo agevolato.

11. Qualora l'impresa richieda l'erogazione del contributo dello Stato in un'unica soluzione, il contributo viene erogato in unica soluzione direttamente alla banca, attualizzando detto importo al tasso di riferimento vigente al momento della erogazione stessa.

12. La banca eroga all'impresa beneficiaria il contributo statale, ferma restando la realizzazione del programma degli investimenti e la regolarità della documentazione finale di spesa, seguendo le medesime modalità indicate nel comma 9.

13. Il contributo in conto interessi è comunque rideterminato dopo la realizzazione del programma investimenti, tenendo conto degli effettivi importi erogati e delle relative date di erogazione ed è liquidato tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto all'impresa.

Art. 3.

Procedura valutativa
Ammissione al contributo a carico dello Stato

1. Il Comitato previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge, di seguito denominato: «Comitato», esaminata la domanda dell'impresa richiedente, nonché la delibera e la relazione istruttoria della banca, approva o rigetta il programma, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione del contributo in conto interessi a carico dello Stato secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro otto mesi dal termine finale per la presentazione delle domande previsto dall'avviso di cui all'articolo 7 della legge ed è comunicato entro tre mesi dall'adozione sia all'impresa sia alla banca.

3. Ricevuto il provvedimento, l'impresa beneficiaria, ove non sia già stato stipulato, stipula entro sei mesi con la banca il contratto di mutuo finalizzato al programma, ad un tasso liberamente concordato tra le parti così come le altre condizioni economiche.

4. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

5. Il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento sono trasmessi, entro tre mesi dalla data di stipula, all'Amministrazione concedente dalla banca, corredati dalla richiesta bancaria del contributo a carico dello Stato e da un piano di ammortamento, ad uso amministrativo, sviluppato con le stesse modalità e scadenze del mutuo ordinario, nonché da un piano di raffronto delle rate in scadenza sviluppate al tasso di riferimento con le rate sviluppate al 50 per cento dello stesso, con l'evidenziazione della quota di contributo a carico dello Stato.

6. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine indicato al comma 3, l'impresa perde il diritto al contributo già deliberato.

7. Il contributo, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo, è accordato per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni con decorrenza dalla data della prima erogazione in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il 50 per cento dello stesso, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula.

8. Per il periodo di ammortamento il contributo è accordato in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.

9. La liquidazione dei contributi si effettua entro sei mesi dalle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria alla banca, a condizione della completezza della documentazione.

10. Ricevuto il contributo, la banca lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria e ne dà comunicazione all'Amministrazione concedente.

11. La banca comunica l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa delle rate di preammortamento e di ammortamento alla loro regolare scadenza. L'impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti delle rate del mutuo agevolato.

12. Qualora l'impresa richieda l'erogazione del contributo dello Stato in un'unica soluzione, il contributo viene erogato direttamente alla banca, attualizzando detto importo al tasso di riferimento vigente al momento della erogazione stessa.

13. La banca eroga all'impresa beneficiaria il contributo statale, ferma restando la realizzazione del programma degli investimenti e la regolarità della documentazione di spesa, seguendo le medesime modalità indicate nel comma 10.

14. Qualora l'impresa richieda l'anticipazione del contributo prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della legge, l'importo è liquidato direttamente alla banca che lo mette a disposizione dell'impresa beneficiaria, a stato di avanzamento degli investimenti, ferme restando le medesime modalità di cui ai commi 10, 12 e 15. Dalla prima quota è trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa la cui erogazione è subordinata alla verifica di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge.

15. Il contributo in conto interessi è comunque rideterminato dopo la realizzazione del programma investimenti, tenendo conto degli effettivi importi erogati e delle relative date di erogazione ed è liquidato tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto all'impresa.

Art. 4.

Procedura valutativa - Documentazione di spesa

1. Entro due mesi dalla data di realizzazione del progetto, il soggetto beneficiario produce alla banca finanziatrice la documentazione di spesa; in particolare le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere alle banche documentazione idonea a comprovare l'utilizzo delle somme ricevute in conformità al programma.

2. La documentazione di spesa consiste in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme.

3. È consentito, altresì, documentare le spese con elenchi di fatture o di altri titoli di spesa sempre che siano precisate le componenti tecniche ed economiche delle spese e che la conformità ai documenti originali risulti da attestato notarile o da dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa.

4. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:

a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all'impresa;

b) elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.

5. Copia di tutti i documenti è trasmessa al Comitato a cura delle banche che possono, in sostituzione, far pervenire una dichiarazione dalla quale risulti che il programma di investimento approvato è stato effettivamente attuato e che la documentazione relativa è conservata presso i propri archivi.

Art. 5.

Locazione finanziaria

1. La domanda di cui all'articolo 1, in caso di investimenti realizzati con la locazione finanziaria, è corredata da una breve istruttoria redatta dalla società locataria secondo i criteri di cui all'allegato *E)* consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto, nonché dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante della società locataria da cui risulti che è stato dato l'assenso a che la medesima operazione sia assistita dal contributo dello Stato secondo le procedure indicate nel presente regolamento.

2. La domanda è corredata altresì, ove già stipulato, dal contratto di locazione finanziaria debitamente registrato presso l'ufficio del registro competente.

3. Qualora il contratto non sia stato ancora registrato, l'impresa lo deposita comunque, salvo provvedere successivamente alla registrazione e alla trasmissione all'Amministrazione concedente dell'originale o di copia autenticata.

4. La documentazione di cui al comma 1 può essere prodotta anche separatamente dalla domanda, purché nei termini previsti dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.

5. Ricevuto il provvedimento di concessione, l'impresa beneficiaria, ove non sia già stato stipulato, stipula entro sei mesi con la società di locazione finanziaria il contratto finalizzato al programma.

6. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine di cui al comma 5, l'impresa perde il diritto al contributo già deliberato.

7. Il contratto, corredato dalla documentazione comprovante l'acquisto dei macchinari, nonché da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria, deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di registrazione del contratto all'Amministrazione concedente.

8. La liquidazione del contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data di registrazione del contratto ed in riferimento al valore d'acquisto dei beni oggetto del medesimo contratto, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone, è effettuata per annualità posticipate al 31 dicembre di ogni anno alla società esercente la locazione finanziaria che lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria.

9. A cura della società esercente la locazione finanziaria la ricevuta del versamento di cui al comma 8, a firma del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, è immediatamente trasmessa all'Amministrazione concedente.

10. La società esercente la locazione finanziaria comunica altresì l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa dei canoni previsti dal contratto alla loro scadenza. L'impresa è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti dei canoni.

11. L'erogazione del contributo in unica soluzione o a titolo di anticipazione segue le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

12. Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 6.

Comitato deliberante - Organizzazione e funzionamento

1. I componenti del Comitato di cui all'articolo 7, comma 4, della legge, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici.

2. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi ai sensi del comma 14 dell'articolo 5 della legge.

4. Il Comitato ha competenza anche sulle eventuali variazioni inerenti a pratiche agevolative concesse ai sensi delle precedenti normative di settore.

Art. 7.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 le imprese operanti nel settore editoriale ed in particolare le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici e distributrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico od elettronico, nonché le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva.

2. Possono presentare domanda le imprese che effettuano, in modo esclusivo o prevalente, la commercializzazione dei prodotti editoriali di cui al comma 1.

3. Possono presentare domanda anche le imprese editrici dei giornali italiani all'estero ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 della legge.

Art. 8.

Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non sono cumulabili con le altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge.

Art. 9.

Variazioni o mancata realizzazione del programma

1. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del programma di investimenti agevolati sono comunicate per la relativa autorizzazione, all'Amministrazione concedente, in caso di procedura automatica di cui all'articolo 6 della legge o al Comitato in caso di procedura valutativa di cui all'articolo 7 della legge, entro sei mesi dall'effettuazione delle stesse e comunque non oltre sei mesi dalla data di erogazione del saldo del finanziamento bancario.

2. Le variazioni sono ammesse fino alla realizzazione completa del piano di investimenti agevolato.

3. La domanda di variazione è inoltrata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria per il tramite della banca finanziatrice e corredata dal relativo parere.

4. Nell'ipotesi di mancata realizzazione totale o parziale del programma nel termine previsto dalla legge si dispone la decadenza totale o parziale dai benefici concessi in relazione alla quota di investimenti già effettuati.

5. Nei casi di estinzione anticipata del mutuo, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, ovvero di commissariamento dell'impresa, l'erogazione dei contributi, nell'ambito della procedura di erogazione pluriennale del contributo statale, cessa rispettivamente a decorrere dalla data di estinzione, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale, o di nomina del commissario.

6. Qualora l'impresa intenda alienare o distogliere dall'uso previsto i beni agevolati chiede l'autorizzazione preventiva, motivandone le ragioni.

Art. 10.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli allegati *A)*, *B)*, *C)*, *D)* ed *E)* costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni di credito di cui al presente regolamento sono riconosciute nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3, dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. In occasione del primo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, le domande, presentate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge del 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e non ammesse alle agevolazioni di credito a causa del trasferimento degli stanziamenti residui al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge, possono essere ripresentate con le modalità e le procedure indicate nel presente regolamento. Possono essere ammessi al contributo gli investimenti già realizzati nell'anno o nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, rispettivamente nel caso di procedura automatica o di procedura valutativa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 140

ALLEGATO A
(*Previsto dall'articolo 1,comma 3*)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
AI SENSI DELLA LEGGE 7.3.2001, N. 62

Spett. le Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Ufficio per l'editoria e la stampa

Servizio per le agevolazioni di credito

Via Boncompagni 15 – 00187 Roma

....

Bollo

Domanda di agevolazioni dell'impresa:

....

Banca finanziatrice/società esercente la locazione finanziaria* prescelta per il mutuo/contratto di locazione finanziaria:

....

**(Il finanziamento può essere deliberato anche da più istituti finanziatori).*

Costo complessivo del programma investimenti *

Euro ....

** (Gli investimenti eventualmente gia effettuati sono ammissibili purchè realizzati nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda, in caso di procedura valutativa; tale periodo è di un anno in caso di procedura automatica.)*

Il sottoscritto

.... in

qualità di * ....

....

** (Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale; in questa ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)*

dell'impresa ....

....

con sede legale in ....prov. ...., CAP

....

via e n. civ.

....

tel. .... fax ....

attività prevalente svolta

....

CHIEDE

- di essere ammesso a beneficiare delle agevolazioni, previste dagli articoli 4 e 5 della legge secondo la sotto indicata procedura prescelta * per un programma di investimenti di complessivi euro ....e meglio dettagliato nella Scheda Tecnica e nell'ulteriore documentazione a corredo del presente Modulo di domanda:

☐ art. 6, comma 1 della legge – PROCEDURA AUTOMATICA;

☐ art. 7, comma 1 della legge - PROCEDURA VALUTATIVA;

* (*barrare con una crocetta la casella corrispondente alla procedura prescelta)*

- di usufruire della riserva del 5 per cento ovvero del 10 per cento del Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale in quanto dichiara di appartenere rispettivamente ad una delle seguenti categorie *:

☐ Impresa che nell'anno precedente la presente domanda ha presentato un fatturato non superiore ad euro 2.582284,50 (art. 4, comma 6 della legge 7 marzo 2001, n. 62);

☐ Impresa costituita in forma di cooperativa di giornalisti o di poligrafici (art. 4, comma 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62);

* *(barrare con una crocetta la casella corrispondente al tipo di impresa cui si appartiene)*

- di essere ammesso alla concessione di contributi dello Stato in quanto dichiara di appartenere alla categoria prevista dall'art.5, comma 9 *:

☐ impresa editrice di giornali italiani all'estero (art.26 l. 416/81).

* *(barrare con una crocetta la casella soltanto nel caso di appartenenza a tale tipo di impresa)*

DICHIARA

- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di.............................al n......... dal ....;
- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- che il titolo in base al quale l'impresa ha la disponibilità dell'immobile in cui sono localizzati gli investimenti oggetto della domanda è il seguente:..........
- che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- che a fronte dell'intero programma di investimenti, o di singoli beni dello stesso, di cui alla presente domanda non sono state concesse agevolazioni nei precedenti bandi della legge e neppure altre agevolazioni previste da altre norme comunitarie, statali, regionali o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, alle quali l'impresa non abbia già formalmente rinunciato (ad eccezione del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge);
- che, a fronte del programma di cui alla presente domanda o a parte dello stesso, l'impresa non ha presentato e non intende presentare altre domande di agevolazione nell'ambito dello stesso avviso* ;

* *(tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'impresa presenti domanda nell'ambito della procedura automatica.)*

- che il programma di investimenti, o singoli beni dello stesso, di cui alla presente domanda non sono oggetto di altre domande presentate nell'ambito dello stesso avviso * ;

* *(tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'impresa presenti domanda nell'ambito della procedura valutativa.)*

SI IMPEGNA

- a provvedere affinché, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, il suddetto immobile sia rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, consapevole del fatto che, altrimenti, la presente domanda non sarà ritenuta valida;
- a ritirare tempestivamente la presente domanda qualora, tra la data di presentazione della stessa ed il provvedimento di concessione, a fronte del relativo programma o dei relativi beni siano concesse altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi comunitarie, nazionali, regionali o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, ovvero a rinunciare tempestivamente a tali altre agevolazioni;
- a corrispondere puntualmente e tempestivamente alle eventuali richieste di precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione prodotti, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori.

AUTORIZZA

fin da ora l'Amministrazione, la banca e /o la società di leasing ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste in ogni fase del procedimento amministrativo e fino alla completa realizzazione del progetto, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti e aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa;

SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO

- di comunicare tempestivamente alla banca/società di leasing e P.C.M. le eventuali modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande;
- di comunicare tempestivamente e, comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma e qualora quest'ultimo preveda l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria, di trasmettere copia del verbale di consegna dei beni;
- di comunicare tempestivamente la data di consegna dei beni agevolati e la data di entrata a regime;
- di trasmettere tempestivamente alla banca la documentazione periodica regolare, necessaria per la liquidazione del contributo statale,

- di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate;

---

il sottoscritto ....in qualità di
*...
dell'impresa .... forma giuridica
....
con sede legale in ....prov. ....CAP...............
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, prevista dall'art. 75 dello stesso D.P.R.
** Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)*

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 che tutte le notizie fornite nella presente domanda, composta di n. ....fogli numerati e composti progressivamente da................., e nell'altra documentazione a corredo del Modulo di domanda corrispondono al vero; dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data: ....

timbro e firma *
....

** Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscriverla o inviarla insieme alla fotocopia, non autenticata del documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente*

ALLEGATO B
(*Previsto dall'articolo 1, comma 3*)

SCHEDA TECNICA

A CORREDO DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AI SENSI DELLA LEGGE 7.3.2001, N. 62

Dati sull'impresa richiedente

- Denominazione...
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. di...
- al n...dal.......................
- Codice Fiscale ....Partita IVA ....
- Estremi dell'atto costitutivo:
-
- Costituita con atto del ....
- Durata della società:
-

data termine.................
- Capitale sociale:
  deliberato ....
  sottoscritto ....
  versato ....
- Oggetto sociale:...
- Sede legale in ...., prov. ...., CAP ....
  via e n. civ. ....,
  tel. .... fax ....
- Sede amministrativa in ...., prov. ...., CAP ....
  via e n. civ. ....,
  tel. .... fax ....
- Legale rappresentante...

- Soggetti nei confronti dei quali è prevista l'apposita certificazione dalla vigente normativa antimafia:

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	QUALIFICA

- Attività svolta dall'impresa richiedente risultante dall'ultimo fatturato*, suddiviso in fatturati parziali corrispondenti ai settori produttivi secondo il seguente schema:

* *(per ultimo fatturato si intende quello relativo all'ultimo esercizio approvato prima della domanda; in caso di attività intrapresa da meno di un anno si può presentare un fatturato parziale).*

Settore di attività:	***Importo del fatturato: in euro ed in percentuale***	***di cui on line: in euro ed in percentuale***
Edizione di quotidiani *	€.............. (.....%)	€..............(.....%)
Edizione di periodici *	€.............. (.....%)	€..............(.....%)
Edizione di libri *	€.............. (.....%)	€..............(.....%)

Stampa e/o produz.quotidiani€.............. (.....%)
Stampa e/o produz. periodici €.............. (.....%)
Stampa e/o produz. libri €.............. (.....%)

Distribuzione di quotidiani €.............. (.....%)

Distribuzione di periodici €.............. (.....%)
Distribuzione di libri €.............. (.....%)

Commercializzaz. editoriale €.............. (.....%) €..............(.....%)

Agenzie di stampa €.............. (.....%) €..............(.....%)

Emittenti radiofoniche
e televisive €.............. (.....%)

Eventuali altre
attività non editoriali €.............. (.....%)
(specificare analiticamente i settori)

Totale €.............. €...........

** (I quotidiani, i periodici e i libri possono essere realizzati su supporto cartaceo, informatico o elettronico).*

- Descrizione degli stabilimenti e di altre proprietà aziendali nella loro consistenza alla data di presentazione della domanda e relativa separata valutazione.
- Indicazione globale per l'impresa e per ogni unità produttiva dei seguenti elementi:
  a) lavorazioni effettuate,
  b) grado di modernità dei principali reparti ed eventuali modifiche da apportare;

- Ubicazione e destinazione dei locali* nei quali viene realizzato il programma di investimenti:

(specificare se si tratta di sede amministrativa, di rappresentanza, redazionale ed editoriale, se è opificio di stampa, magazzino centrale o periferico o altro)*

comune di ....
........................., prov. ...., CAP ....
via e n. civ. ....
attività esercitata...

- Titolo di disponibilità dell'immobile * con specifica della durata ed indicazione del luogo di installazione degli investimenti agevolati:

  ....

*(*Specificare se si tratta di proprietà, affitto, o altro e gli estremi dell'atto da cui risulta il titolo)*

- Tipologia del programma *:

(barrare con una crocetta la/e casella/e corrispondente/i al programma oggetto della domanda di agevolazione)*

☐ acquisizione del terreno e/o dell'immobile;
☐ ristrutturazione dell'immobile comprensiva di opere murarie ed assimilate;
☐ realizzazione di nuovi macchinari, attrezzature e impianti aziendali;
☐ ampliamento e modifica di strutture, macchinari ed impianti già esistenti;
☐ installazione e potenziamento della rete informatica comprensiva dell'hardware e del software;
☐ miglioramento della distribuzione mediante ampliamenti, modifiche o nuove acquisizioni;
☐ formazione professionale e/o riqualificazione dello stesso;

- Data di avvio a realizzazione del nuovo programma * :

(indicare la data della prima fattura o in caso di locazione finanziaria indicare la data di stipula del contratto; in caso di più contratti indicare la data di stipula del primo,* ***tenendo presente che* *gli investimenti eventualmente gia effettuati sono ammissibili purchè realizzati nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda, in caso di procedura valutativa; tale periodo è di un anno, in caso di procedura automatica.)*

.........../.........../........ (gg/mm/aa)

- Data di ultimazione del nuovo programma * ovvero data prevista:

**(indicare la data dell'ultima fattura o in caso di locazione finanziaria indicare la data di stipula del contratto più recente).*

.........../.........../........ (gg/mm/aa)

- Anno di regime: *

**(anno successivo a quello in cui è avvenuto il completamento del programma)*

- Sintesi del programma proposto

Criteri generali che hanno condotto alla formulazione del programma:
Caratteristiche salienti del programma
(descrivere sinteticamente il programma che si intende realizzare)
Presupposti e motivazioni che ne sono all'origine
(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche)
Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti
(descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi in termini di fatturato e quantità prodotte)
Tempi di attuazione del programma.
(gli investimenti eventualmente gia effettuati sono ammissibili purchè realizzati nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda, in caso di procedura valutativa; tale periodo è di un anno, in caso di procedura automatica.)

- Organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione

Descrizione del processo produttivo attuale e/o di quello conseguente all'investimento proposto ed eventuali collegamenti ed integrazioni tra i due.

- Investimenti agevolati

Elenco completo delle iniziative della stessa impresa, agevolate o da agevolare ai sensi della legge n.62/2001, anche se relative a bandi precedenti o temporalmente sovrapposte a quella cui si riferisce la domanda, specificando per ciascuna se sono state oggetto di richieste agevolative secondo la procedura automatica o valutativa.

- Proiezioni economico-finanziarie, redatte in modo descrittivo, dell'impresa proponente conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa

- Descrizione degli investimenti

Descrizione particolareggiata degli investimenti da effettuare; caratteristiche degli investimenti che si intendono realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare.

Eventuali investimenti già realizzati dall'impresa e collegamenti con i nuovi.
....
....

- Elenco sintetico delle spese relative al programma (al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse) a fronte delle quali si richiedono le agevolazioni* :

*(*nel caso di locazione finanziaria il valore d'acquisto del bene deve essere quello fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziari).*

INVESTIMENTI	MUTUO	LEASING	TOTALE
A)suolo aziendale	....	....	....
B) fabbricati	....	....	....
C) opere murarie e assimilabili	....	....	....
D) macchinari, impianti e attrezzature		....	
E) macchinari e attrezzature per	....	....	
l'informatizzazione		....	
F) formazione professionale	....	....	
G)miglioramento della distribuzione			
H) scorte	....		
I) spese di gestione *			
	....		
TOTALE	....	....	....

*(*Le spese di gestione o di esercizio sono ammissibili esclusivamente per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti e poligrafici)*

- Elenco dettagliato degli investimenti effettuati mediante finanziamento bancario, già indicati al punto precedente, suddivisi per singole spese ed elencati secondo l'ordine temporale di realizzazione:

Investimento:.......................................

data di effettuazione *	voce di spesa	importo
....	....	....
....	....	....
	Totale:	....

* *(in caso di un contratto di acquisto indicare la data della stipula).*

Investimento:...................................

data di effettuazione	voce di spesa	importo
....	....	....
....	....	....
	Totale:	....

Investimento: scorte (*)...................................

(*) *per la spesa in scorte l'importo non può superare il 40% degli investimenti fissi ammessi e non può comunque essere superiore all'incremento delle rimanenze di materie prime rilevato come segue: per le rimanenze iniziali estrapolando i dati dall'ultimo bilancio approvato prima dell'avvio a realizzazione degli investimenti (data prima fattura), nel caso di rimanenze finali estrapolando i dati dal bilancio previsionale relativo all'anno di regime.*

Anno	valore iniziale	valore finale	incremento
_____	__________	__________	________

- Elenco dettagliato degli investimenti effettuati mediante locazione finanziaria, già precedentemente indicati, suddivisi per singole spese ed elencati secondo l'ordine temporale di realizzazione:

Società esercente la locazione finanziaria:..
Investimento:.................................
Elenco dei beni oggetto del contratto di leasing: ....
Valore d'acquisto: ....
Importo complessivo dei canoni:...................
Numero complessivo dei canoni:.................
Numero contratto: ....
data di stipula: ....
data di registrazione: ....
Durata complessiva del contratto: ....

- **Eventuali altri elementi ed informazioni ritenute utili per la valutazione del programma investimenti.**

- L'incaricato dell'impresa per la pratica è il Sig.

  .... tel. .... fax ....

- Indirizzo al quale si chiede che vengano inviate le comunicazioni:

  città: .... prov.. .... CAP .... via e n. civ. ....

Il sottoscritto ....in qualità di
*...
dell'impresa .... forma giuridica
....
con sede legale in ....prov. ....CAP...............
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, prevista dall'art. 75 dello stesso D.P.R.
** Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)*

DICHIARA

Ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 che tutte le notizie fornite nella presente Scheda Tecnica, composta di n. .... fogli numerati e composti progressivamente da................., e nell'altra documentazione a corredo della stessa corrispondono al vero;
dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data: ....

timbro e firma *

....

* *Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscriverla o inviarla insieme alla fotocopia, non autenticata del documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente*

ALLEGATO C
(previsto dall'articolo 1, comma 3)

Documentazione a corredo del Modulo di domanda e della Scheda Tecnica da inviare unitamente a quest'ultimo ovvero separatamente dallo stesso ma, comunque, entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni:

C1. Conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente la data di inizio degli investimenti agevolati e conto economico previsionale relativo all'esercizio finanziario successivo alla data di ultimazione degli investimenti, formulati secondo quanto indicato nei modelli allegati.

C2.
1)-ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda;
2)-certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato ed Agricoltura attestante gli organi sociali in carica, la vigenza, e corredato della dicitura antimafia.
I sopraelencati documenti possono essere prodotti mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti la conformità all'originale degli stessi (artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). Le dichiarazioni devono essere formulate secondo i fac-simili allegati.

C3. Certificati attestanti l'iscrizione, il numero di dipendenti ed il regolare versamento dei contributi previdenziali presso i seguenti istituti: INPS, INPDAI, INPGI, FONDO CASELLA, ENPALS. La dichiarazione va resa anche per attestare che non ci sono iscritti presso uno o più degli istituti previdenziali citati. Le suddette attestazioni devono essere formulate secondo i fac-simili allegati (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

C4. Dichiarazione attestante la regolare iscrizione dell'impresa al Registro degli operatori di comunicazione istituito ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera a) n. 5 della legge 31.7.1997, n. 249 alla cui tenuta sovrintende il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Detto documento può essere prodotto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. La dichiarazione deve essere formulata secondo il facsimile allegato.

ALLEGATO C1

DATI ECONOMICO-FINANZIARI

Conti economici dell'impresa relativi al bilancio a consuntivo dell'anno antecedente la prima fattura ed all'esercizio «a regime» (anno solare successivo all'ultima fattura):

	Consuntivo anteced. prima fattura: anno	A regime: anno ....
Ricavi da vendite e prestazioni	....	....
Variazione rimanenze semilavorati e finiti	....	....
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	....	....
Contributi in conto esercizio	....	....
Altri ricavi e proventi	....	....
A) Valore della produzione	....	....
Materie prime, sussidiarie, di consumo	....	....
Servizi	....	....
Personale	....	....
Ammortamento immobilizzazione immateriali	....	....
Ammortamento immobilizzazioni materiali	....	....
Canoni di leasing	....	....
Variazioni rimanenze di materie prime	....	....
Altri costi della produzione	....	....
B) Costi della produzione	....	....
Risultato della gestione caratteristica (A-B)	....	....

BILANCIO DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

Stato patrimoniale dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato prima della data di presentazione del modulo di domanda:

	ATTIVO	
A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	....
B.I	Immobilizzazioni immateriali	....
B.II	Immobilizzazioni materiali	....
B.III	Immobilizzazioni finanziarie	....
B	IMMOBILIZZAZIONI (B.I+B.II+B.III)	....
C.I	Rimanenze	....
C.II.1	Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	....
C.II.2	Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	....
C.II	CREDITI (C.II.1+C.II.2)	....
C.III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	....
C.IV	Disponibilità liquide	....
C	ATTIVO CIRCOLANTE (C.I+C.II+C.III+C.IV)	....
D	RATEI E RISCONTRI	....
	TOTALE ATTIVO	....

	PASSIVO	Ultimo
A.I	Capitale sociale	....
A.II-VII	Riserve	....
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	....
A.IX	Utili (perdite) dell'esercizio	....
A	PATRIMONIO NETTO	....
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	....
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	....
D.1	Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	....
D.2	Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	....
D	DEBITI (D.1+D.2)	....
E	RATEI E RISCONTRI	....
	TOTALE PASSIVO	....

D4	CONTO ECONOMICO	
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	....
A.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	....
A.3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	....
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	....
A.5	Altri ricavi e proventi	....
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	....
B.6	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	....
B.7	Servizi	....
B.8	Godimento di beni di terzi	....
B.9	Personale	....
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	....
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	....
B.12	Accantonamenti per rischi	....
B.13	Altri accantonamenti	....
B.14	Oneri diversi di gestione	....
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	....
	Risultato della gestione caratteristica (A-B)	....
C.15	Proventi da partecipazioni	....
C.16	Altri proventi finanziari	....
C.17	Interessi e altri oneri finanziari	....
C	Proventi e oneri finanziari (C.15+C.16 - 17)	....

D4	CONTO ECONOMICO	
D.18	Rivalutazioni	....
D.19	Svalutazioni	....
D	Rettifica valore attività finanziarie (D.18-D.19)	....
E	*Proventi e oneri straordinari*	....
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	....
	Imposte sul reddito d'esercizio	....
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	....

PIANO FINANZIARIO PER LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI DEL PRESENTE PROGRAMMA E DEL CAPITALE DI ESERCIZIO

Fabbisogno	Anno di avvio a realizzazione	2º anno	3º anno	4º anno	5º anno	Totale
Immobilizzi agevolabili (con esclusione di quelli in leasing)						
Immobilizzi non agevolabili (con esclusione di quelli in leasing)	....	....	....	....	....	....
Canoni leasing	....	....	....	....	....	....
IVA sugli immobilizzi del programma	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
TOTALE FABBISOGNI . . .	....	....	....	....	....	....

Fonti di copertura	Anno di avvio a realizzazione	2º anno	3º anno	4º anno	5º anno	Totale
Eccedenza fonti anno precedente	....	....	....	....	....	....
Apporto nuovi mezzi propri	....	....	....	....	....	....
Finanziamento ai sensi della legge n. 62/2001	....	....	....	....	....	....
Altri finanziamenti a m/l termine	....	....	....	....	....	....
Finanziamenti a breve termine	....	....	....	....	....	....
Debiti verso fornitori	....	....	....	....	....	....
Cash-flow	....	....	....	....	....	....
Altre disponibilità (specificare):	....	....	....	....	....	....
	....	....	....	....	....	....
TOTALE FONTI . . .	....	....	....	....	....	....

Fac-simile relativo all'allegato C2
(Bilanci e CCIAA)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'editoria e la stampa - Servizio credito agevolato - Via Boncompagni n. 15 - 00187 ROMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ...., nato a .... il .... e residente in .... , via/piazza .... in qualità di legale rappresentante della società .... , con sede in ...., via .... consapevole delle sanzioni penali, previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, prevista dall'art. 75 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Dichiara

sotto la propria responsabilità - ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica - quanto segue:

1) l'allegata copia del bilancio della suddetta impresa è conforme all'originale, regolarmente depositato presso l'Ufficio del registro delle imprese di .... ;

2) l'allegato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura attestante gli organi sociali in carica, la vigenza e corredato della dicitura antimafia è copia conforme all'originale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di .... in data ....

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ....

In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA

Si allega fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Fac-simile relativo all'allegato C3
(iscrizioni Enti previdenziali e numero dipendenti)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'editoria e la stampa - Servizio credito agevolato - Via Boncompagni n. 15 - 00187 ROMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ...., nato a .... il .... e residente in .... , via/piazza .... in qualità di legale rappresentante della società .... , con sede in ...., via .... consapevole delle sanzioni penali, previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, prevista dall'art. 75 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Dichiara

sotto la propria responsabilità quanto segue:

1) la sopracitata impresa nell'anno ...., non aveva alle proprie dipendenze alcun lavoratore iscritto presso:

I.N.P.S.;

I.N.P.D.A.I.;

I.N.P.G.I. G. Amendola;

Istituto F. Casella.

Dichiara inoltre:

Sotto la propria responsabilità che:

1) la sopracitata impresa nell'anno ...., aveva alle proprie dipendenze n. .... lavoratore/i iscritto/i presso l'I.N.P.S. (precisare il numero di posizione o di matricola), dichiara altresì di essere in regola/non in regola con l'invio dei modelli mensili di denuncia delle retribuzioni e di essere al corrente con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Per completezza di informazione si fa presente, inoltre, quanto segue:

la ditta ha in corso una regolarizzazione agevolata ai sensi della .... di un debito pregresso e che ha provveduto al versamento delle rate scadute;

è pendente una controversia giudiziaria (precisare i motivi della controversia) per l'assicurabilità presso l'I.N.P.S. del sig. .... relativamente al periodo ...., in merito alla quale si fa riserva di fornire tempestivamente notizie sull'esito;

2) la sopracitata impresa nell'anno ...., aveva alle proprie dipendenze n. .... lavoratore/i iscritto/i presso l'I.N.P.G.I. (precisare il numero di posizione o di matricola), dichiara altresì di essere in regola/non in regola con l'invio dei modelli mensili di denuncia delle retribuzioni e di essere al corrente con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Per completezza di informazione si fa presente, inoltre, quanto segue:

la ditta ha in corso una regolarizzazione agevolata ai sensi della .... di un debito pregresso e che ha provveduto al versamento delle rate scadute;

è pendente una controversia giudiziaria (precisare i motivi della controversia) per l'assicurabilità presso l'I.N.P.G.I. del sig. .... relativamente al periodo ...., in merito alla quale si fa riserva di fornire tempestivamente notizie sull'esito;

3) la sopracitata impresa nell'anno ...., aveva alle proprie dipendenze n. .... lavoratore/i iscritto/i presso l'I.N.P.-D.A.I. (precisare il numero di posizione o di matricola), dichiara altresì di essere in regola/non in regola con l'invio dei modelli mensili di denuncia delle retribuzioni e di essere al corrente con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Per completezza di informazione si fa presente, inoltre, quanto segue:

la ditta ha in corso una regolarizzazione agevolata ai sensi della ....di un debito pregresso e che ha provveduto al versamento delle rate scadute;

è pendente una controversia giudiziaria (precisare i motivi della controversia) per l'assicurabilità presso l'I.N.P.D.A.I. del sig. .... relativamente al periodo ...., in merito alla quale si fa riserva di fornire tempestivamente notizie sull'esito;

4) la sopracitata impresa nell'anno ...., aveva alle proprie dipendenze n. ...., lavoratore/i iscritto/i presso il Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani «Fiorenzo Casella» (precisare il numero di posizione o di matricola), dichiara altresì di essere in regola/non in regola con l'invio dei modelli mensili di denuncia delle retribuzioni e di essere al corrente con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Per completezza di informazione si fa presente, inoltre, quanto segue:

la ditta ha in corso una regolarizzazione agevolata ai sensi della .... di un debito pregresso e che ha provveduto al versamento delle rate scadute;

è pendente una controversia giudiziaria (precisare i motivi della controversia) per l'assicurabilità presso l'Istituto «F. Casella», del sig. .... relativamente al periodo ...., in merito alla quale si fa riserva di fornire tempestivamente notizie sull'esito;

5) la sopracitata impresa nell'anno ...., aveva alle proprie dipendenze n. .... lavoratore/i iscritto/i presso l'E.N.P.A.L.S. (precisare il numero di posizione o di matricola), dichiara altresì di essere in regola/non in regola con l'invio dei modelli mensili di denuncia delle retribuzioni e di essere al corrente con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Per completezza di informazione si fa presente, inoltre, quanto segue:

la ditta ha in corso una regolarizzazione agevolata ai sensi della .... di un debito pregresso e che ha provveduto al versamento delle rate scadute;

è pendente una controversia giudiziaria (precisare i motivi della controversia) per l'assicurabilità presso l'E.N.P.A.L.S. del sig. .... relativamente al periodo ...., in merito alla quale si fa riserva di fornire tempestivamente notizie sull'esito.

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ....

In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA

Si allega fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Fac-simile relativo all'allegato C4
(Registro operatori di comunicazioni)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'editoria e la stampa - Servizio credito agevolato - Via Boncompagni n. 15 - 00187 ROMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ...., nato a ....
il .... e residente in .... ,
via/piazza .... in qualità di legale rappresentante della società .... ,
con sede in ...., via ....
consapevole delle sanzioni penali, previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, prevista dall'art. 75 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, in relazione all'erogazione del contributo in conto interessi/canoni ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e della legge 7 marzo 2001, n. 62, per l'anno .... sotto la propria responsabilità.

Dichiara:

a) che la scrivente società iscritta al Registro nazionale della stampa al n. .... in data .... è iscritta al n. .... del Registro degli operatori di comunicazione;

oppure

che la scrivente società ha presentato domanda di iscrizione al Registro nazionale della stampa il .... ed ha effettuato le prescritte comunicazioni per l'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione;

b) che la società ha provveduto ad effettuare le comunicazioni ed a inviare i flussi di informazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della normativa vigente;

c) di non aver ad oggi ricevuto richieste o rilievi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a cui non abbia tempestivamente risposto.

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ....

In fede

....
(firma per esteso del legale rappresentante dell'impresa)

Si allega fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa.

ALLEGATO D
(previsto dall'art. 1, comma 3)

LINEE GUIDA PER L' ISTRUTTORIA DELLA BANCA

Istruzioni e modalità per la redazione della relazione istruttoria da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

L'esame istruttorio della banca dovrà in particolare riguardare:

requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità dell'iniziativa presentata;

coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti;

validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento alla congruità e pertinenza delle spese previste;

redditività e prospettive di mercato.

Nella relazione istruttoria dovranno in particolare risultare:

la situazione patrimoniale dell'impresa sulla base dei dati riportati nell'allegato B3 del modulo di domanda;

l'indicazione del fatturato complessivo della Società suddiviso in fatturati parziali corrispondenti ai settori produttivi, anche non editoriali da cui risulti sia il tipo di attività svolta sia la natura del prodotto editoriale;

la descrizione particolareggiata del programma con indicazione analitica delle spese sostenute e/o da sostenere; nel caso di investimenti immobiliari indicare se trattasi di opificio, sede operativa, sede di rappresentanza o magazzino, in quest'ultimo caso deve essere precisato se è centrale o periferico rispetto alla sede centrale. Per gli impianti specificare se sono di pertinenza dell'immobile o dei macchinari;

i tempi di attuazione del programma con riferimento alla data della prima fattura. Gli investimenti eventualmente gia effettuati sono ammissibili purchè realizzati nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda, in caso di procedura valutativa; tale periodo è di un anno, in caso di procedura automatica.

ALLEGATO E
(previsto dall'art. 5, comma 1)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI LEASING

Relazione istruttoria contenente i seguenti elementi: tipo di investimenti, valore d'acquisto, numero dei canoni e loro periodicità, valore complessivo dei canoni, data dell'inizio del pagamento, contratto numero, data di stipula, data di registrazione, durata del contratto; (***)

delibera di approvazione dell'operazione di locazione finanziaria da parte degli organi decisionali competenti; (***)

assenso da parte organi decisionali competenti che gli investimenti siano assistiti dal contributo in conto canoni a carico dello Stato in conformità alle modalità e procedure previste dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione. Tale documento è presentato anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante della società secondo il fac-simile allegato;

certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ed agricoltura attestante gli organi sociali in carica, la vigenza, e corredato della dicitura antimafia; (*)

contratto di leasing debitamente registrato, ove già stipulato; (***)

verbale di consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria ove già consegnati; (**)

documentazione comprovante l'acquisto e il pagamento dei beni oggetto della locazione finanziaria, ove sia stato effettuato il saldo. (*)

Il contratto di leasing, il verbale di consegna e la documentazione comprovante l'acquisto e il pagamento possono essere trasmessi all'Amministrazione anche dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande, ma prima del provvedimento di impegno/liquidazione.

I documenti contrassegnati da asterisco (*) possono essere prodotti mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti la conformità agli originali degli stessi (articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Il documento contrassegnato con due asterischi (**) può essere prodotto anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria secondo il fac-simile allegato.

I documenti contrassegnati con tre asterischi (***), se presentati in copia, devono essere autenticati ed in regola con la legge sul bollo.

Fac-simile relativo all'allegato E
(società di leasing)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'editoria e la stampa - Servizio credito agevolato - Via Boncompagni n. 15 - 00187 ROMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ...., nato a ....
il .... e residente in .... , via/piazza .... in qualità di legale rappresentante della società .... , con sede in via .... consapevole delle sanzioni penali, previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, prevista dall'art. 75 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Dichiara

sotto la propria responsabilità quanto segue:

1) l'organo decisionale competente (indicare l'organo competente) ha espresso il proprio assenso a che gli investimenti oggetto delle operazioni di locazione finanziaria siano assistiti dal contributo in conto canoni a carico dello Stato in conformità alle modalità e procedure previste dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione.

Dichiara inoltre ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica che:

2) l'allegato .... (indicare il documento fiscale allegato) è copia conforme all'originale obbligatoriamente conservato presso .... ;

3) l'allegato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura attestante gli organi sociali in carica, la vigenza e corredato della dicitura antimafia è copia conforme all'originale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di .... in data ....

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ....

In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA

Si allega fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Fac-simile relativo all'allegato E
(impresa beneficiaria leasing)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per l'editoria e la stampa - Servizio credito agevolato - Via Boncompagni n. 15 - 00187 ROMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ...., nato a ....
il .... e residente in .... , via/piazza .... in qualità di legale rappresentante della società .... , con sede in via .... consapevole delle sanzioni penali, previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, prevista dall'art. 75 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Dichiara

sotto la propria responsabilità, con riferimento al contratto di locazione finanziaria n. .... del .... , stipulato tra la sopracitata impresa (impresa utilizzatrice) e la società .... (impresa concedente), di aver ricevuto e preso in consegna in data .... dal Fornitore .... con sede in via .... , il seguente bene di proprietà dell'impresa concedente:

.... (descrizione del bene);

.... (prezzo);

.... (matricola);

.... (luogo dell'installazione).

Dichiara altresì che il bene ricevuto corrisponde a quello acquistato dall'impresa concedente, su scelta ed indicazione della nostra impresa utilizzatrice, in conformità all'ordine n. .... da noi sottoscritto ed approvato in data ....

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ....

In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA

Si allega fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 delle Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nel casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni (termine modificato dal comma 27 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127) dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (art. 11 legge 5 febbraio 1999, n. 25);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogata dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546).

— La legge 5 agosto 1981, n. 416, reca: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.».

— Si indicano le leggi che hanno modificato la legge 5 agosto 1981, n. 416, attinenti alle agevolazioni di credito all'editoria:

la legge 25 febbraio 1987, n. 67, reca: «Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»;

il testo aggiornato della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1987»;

la legge 7 agosto 1990, n. 250, reca: «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»;

il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, reca: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 422»;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca: «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

— Il testo dell'art. 4, comma 4, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:

a) e *b) (omissis)*;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari; la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.».

— La legge 7 marzo 2001, n. 62, reca: «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416».

— Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62:

«Art. 4 *(Tipologie di interventi nel settore editoriale).* — 1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché il credito di imposta di cui all'art. 8.

Art. 5 *(Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale).* — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria.

2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato art. 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate.

3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.

4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.

5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.

6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.

7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.

8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento è elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.

10. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.

11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.

12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7, il procedimento di decadenza dai benefici, le modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonché dell'inerenza degli investimenti stessi alle finalità del progetto.

14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6 *(Procedura automatica)*. — 1. Alla concessione dei contributi di cui all'art. 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;

b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefici. Sono altresì ammesse le spese sostenute nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda.

2. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sono comunicati l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande.

3. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla base della sola verifica della completezza e regolarità delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente. La concessione del contributo è integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente le domande, la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.

4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, è dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché la perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.

6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.

Art. 7 *(Procedura valutativa)*. — 1. Alla concessione dei contributi di cui all'art. 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

a) finanziamento, eccedente l'importo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*; la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dell'istituto finanziatore; il finanziamento può, comunque, essere ammesso a contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi;

b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefici. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

2. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo.

3. I requisiti dell'iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza

degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.

4. L'ammissione al contributo di cui al presente articolo è disposta sulla base della deliberazione di un Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, comma 13. La composizione del Comitato è effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui al presente comma è soppresso il Comitato di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale della spesa stessa.

6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, con sconto degli interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al comma 5. È, in ogni caso, consentita l'erogazione, a titolo di anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per cento del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.».

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217:

«Art. 6. — 1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il capo VI è inserito il seguente: "capo VI-*bis* Ministero delle comunicazioni.".

2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'art. 32, sono inseriti i seguenti:

"Art. 32-*bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito".».

— *Omissis.*

— Il testo è stato modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo».

— Si riportano le modificazioni all'art. 6:

«Art. 6: al comma 1, dopo le parole: "1999, n. 300,", sono inserite le seguenti: "al Titolo IV,"; al comma 2, capoverso art. 32-*bis*, al comma 2, le parole: "con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito", sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

— *Omissis.*

Nota all'art. 1:

— Per la legge 7 marzo 2001, n. 62, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)».

— Si riporta il testo dell' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 10:

— Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, reca: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669:

«Art. 17 *(Credito agevolato all'editoria)*. — 1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— La legge 28 febbraio 1997, n. 30, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997».

Note all'allegato A:

— Per la legge 7 marzo 2001, n. 62, si vedano le note alle premesse.

— Per la legge 5 agosto 1981, n. 416, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416:

«Art. 26 *(Contributi per la stampa italiana all'estero)*. — A decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazione con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.».

— *Omissis.*

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62:

«Art. 8 *(Credito di imposta)*. — 1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.

2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali;

b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:

1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;

2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;

3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

4) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);

6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 5.

— Per l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 5.

— Si riporta il testo degli articoli 38, 75, 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 38 *(Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)*. — 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

«Art. 75 *(Decadenza dai benefici)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76 *(Norme penali)*. — 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675:

«Art. 10 *(Informazioni rese al momento della raccolta)*. — 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera *e)*, e 14, comma 1, lettera *d)*.

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.».

Note all'allegato B:

— Per la legge 5 agosto 1981, n. 416, si vedano le note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 5.

— Per l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 5.

— Per gli articoli 38, 75, 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'allegato *A*.

Note all'allegato C:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 19 *(Modalità alternative all'autenticazione di copie)*. — 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.».

— Per l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 5.

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249:

«Art. 1 *(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)*. — 6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Note all'allegato C2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all' art. 5.

— Per l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all' art. 5.

— Per gli articoli 75, 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'allegato *A*.

— Per l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'allegato *C*.

— Per l'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si vedano le note all'allegato *A*.

Note all'allegato C3:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all' art. 5.

— Per l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 5.

— Per gli articoli 75, 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'allegato *A*.

— Per l'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si vedano le note all'allegato *A*.

Note all'allegato C4:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all' art. 5.

— Per gli articoli 75, 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'allegato *A*.

— Per la legge 5 agosto 1981, n. 416, si vedano le note alle premesse.

— Per la legge 7 marzo 2001, n. 62, si vedano le note alle premesse.

Note all'allegato E:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 5.

— Per l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all' allegato *C*.

— Per l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 5.

— Per l'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'allegato *A*.

020G0173

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2002, n. **143.**

Regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» ed in particolare l'articolo 8, ai sensi del quale le imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 investimenti nei beni strumentali di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 possono usufruire di un credito d'imposta pari al 3 per cento dei costi sostenuti;

Visto il comma 4 del citato articolo 8 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2001, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito d'imposta e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, gli articoli 2, 23 e 55;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;

Sentito il Ministro per le attività produttive;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che, entro il 31 dicembre 2004, effettuano investimenti previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche mediante contratti di locazione finanziaria, è riconosciuto un credito d'imposta rapportato al costo sostenuto nella misura del 3 per cento per il periodo d'imposta in cui gli investimenti sono effettuati nonché, nella medesima misura, per i quattro periodi successivi.

2. L'ammontare del costo complessivo sostenuto per gli investimenti agevolabili e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1 maturato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale gli investimenti sono stati effettuati e nelle dichiarazioni dei quattro periodi successivi.

3. Il credito d'imposta non è rimborsabile e può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui è stato effettuato ogni singolo investimento.

4. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione, e contenzioso, nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 2.

Procedure di controllo e di monitoraggio

1. Entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale, ai sensi dell'articolo 1, è indicato il credito d'imposta, le imprese inviano al Ministero delle attività produttive una relazione illustrativa dei programmi degli investimenti nella quale sono individuati i singoli beni ed interventi che compongono l'investimento, il relativo costo sostenuto e gli estremi del documento giustificativo del costo stesso.

2. Il Ministero delle attività produttive trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese di cui al comma 1 con l'indicazione del costo dell'investimento sostenuto e dell'anno in cui l'investimento è stato effettuato.

3. Ai fini del controllo dell'attendibilità e della trasparenza dei programmi degli investimenti, il Ministero delle attività produttive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, verifica, sulla base della relazione illustrativa di cui al comma 1 e, ove necessario, mediante le ispezioni e i controlli previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:

a) il possesso dei requisiti soggettivi, ivi compreso quello della lingua italiana e delle minoranze linguistiche a queste equiparate dalla normativa vigente;

b) la rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti richiesti dal comma 2 del citato articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001;

c) che l'investimento sia effettuato entro i limiti temporali indicati dalla medesima legge n. 62 del 2001.

4. L'esito dei controlli, da cui risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, è comunicato all'Agenzia delle entrate, che provvede al recupero del credito d'imposta.

5. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sentiti i competenti uffici del Ministero delle attività produttive, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione delle comunicazioni e dei dati di cui ai precedenti commi.

6. Il Ministero delle attività produttive provvede, sentita l'Agenzia delle entrate, al monitoraggio del beneficio in questione, al fine di verificarne lo stato di attuazione, anche finanziario. A tal fine, trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione in cui sono indicati:

a) lo stato di attuazione finanziaria;

b) l'efficacia, in termini quantitativi, dell'intervento;

c) l'eventuale fabbisogno finanziario.

Art. 3.

Revoca totale e parziale dell'agevolazione

1. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti, il credito d'imposta, proporzionalmente al costo sostenuto per la loro acquisizione, è revocato.

2. Il credito d'imposta eventualmente già utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di revoca dell'agevolazione, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale.

3. Nel caso in cui le ipotesi del comma 1 si verificano a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui i beni sono acquisiti, il credito d'imposta è revocato solo per la parte non ancora maturata. È fatta salva la possibilità di usufruire del residuo credito già maturato fino al periodo d'imposta precedente e non ancora utilizzato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 giugno 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 141

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo del'art. 8, della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416:

«Art. 8 *(Credito di imposta)*. — 1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.

2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali;

b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:

1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;

2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;

3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

4) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);

6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni».

Note alle premesse:

— La legge 7 marzo 2001, n. 62, reca «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416».

— Per il testo dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, vedi note al titolo.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda le note al titolo.

— Per il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda le note al titolo.

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che reca: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 2 *(Ministeri)*. — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri».

— Si trascrive il testo del'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 23 *(Istituzione del ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le frazioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».

— Si trascrive il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)*. — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il Ministero della salute;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i princìpi previsti dal presente decreto legislativo

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome».

— Si trascrive il testo dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 400: recante: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note art. 1:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda le note al titolo.

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni».

Note art. 2:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 si veda le note al titolo.

— Si trascrive il testo dell'art. 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 8 *(Ispezioni e controlli)*. — 1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attività ispettive, comprese le cause di incompatibilità, nonché i compensi indipendentemente dall'entità dell'intervento, le modalità di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attività di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonché gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata. È fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le società beneficiarie degli interventi nonché con le società controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.

3. Nei limiti fissati con le modalità di cui al comma 2, gli oneri per le attività di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei fondi di cui al comma 9 dell'art. 7».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda le note al titolo.

02G0174

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del P.R.A. e U.A.B. di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 18 giugno 2002, il mancato funzionamento degli uffici P.R.A. e U.A.B. di Pesaro dalle ore 7,45 alle ore 8,45.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati sono rimasti chiusi nel giorno 18 giugno 2002 dalle ore 7,45 alle ore 8,45 per assemblea del personale indetta il 14 giugno 2002.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 4 luglio 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A09266

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 2002), **coordinato con la legge di conversione 19 luglio 2002, n. 141** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Misure urgenti per assicurare ospitalità *e protezione temporanea* ad alcuni palestinesi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. In deroga alla vigente legislazione è autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purché inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il Governo israeliano.

2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorità delegata:

a) il loro nome e cognome;

b) l'indicazione della loro nazionalità;

c) la disponibilità a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;

d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. I soggetti ammessi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese dello Stato presso strutture appositamente individuate.

2. Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata della loro permanenza, le misure adeguate per la tutela della sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione europea.

3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti, *anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea,* gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che ciò costituisca titolo per ritornarvi.

4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalità. La violazione delle prescrizioni impartite dall'Autorità di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino all'espulsione immediata, *nei casi di particolare gravità, disposta con decreto del Ministero dell'interno, che ne dà preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.*

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia):

«Art. 17 *(Oneri finanziari)*. — 1. All'onere derivate dall'applicazione dei Capi II e II-*bis*, valutato in lire 10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ulteriori misure contro la criminalità organizzata.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.

3. La spesa di cui al comma 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica "Sicurezza pubblica" e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso".

4. Gli interventi finanziari di cui ai capi II e II-*bis* sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A09395

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Trattato sui cieli aperti con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992

A seguito dell'emanazione della legge 4 ottobre 1994, n. 583, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1994, n. 246, supplemento ordinario che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano in data 28 agosto 1994.

Essendosi verificate le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. XVII, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 1° gennaio 2002.

02A09271

Entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.

A seguito dell'emanazione della legge 15 novembre 2000, n. 364, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288, dell'11 dicembre 2000, supplemento ordinario n. 203 che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano in data 12 febbraio 2001.

Ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 25, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

02A09272

Entrata in vigore dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.

A seguito dell'emanazione della legge 11 marzo 2002, n. 46, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2002, supplemento ordinario n. 65 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 9 maggio 2002.

All'atto del deposito è stata formulata la seguente dichiarazione relativa al protocollo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati:

«Le Gouvernement de la République Italienne déclare, au sens de l'article 3:

que la législation italienne sur le recrutement volontaire prévoit l'âge minimum de 17 ans soit pour anticiper, sur demande, le service militaire obligatoire, soit en ce qui concerne la conscription volontaire (temps de service à court terme et annuel);

que la législation en vigueur en Italie garantit l'application, au moment de la conscription volontaire, de ce qui est prévu par le paragraphe 3 de l'art. 3 du Protocole, notamment au point où est exigé le consentement formel des parents ou du tuteur du conscrit.».

Ai sensi rispettivamente degli articoli rispettivamente 14 e 10 gli atti internazionali sono entrati in vigore per l'Italia il 9 giugno 2002.

02A09274

Modifica del decreto di limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Bordeaux (Francia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Stephane Favreau Felici, vice console onorario in Bordeaux (Francia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Tolosa degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani.

2. Servizio informazioni in materia di rilascio passaporti, leva, pensioni, stato civile.

3. Ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Tolosa della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario e di documenti di viaggio, nonché autentica delle fotografie eventualmente previste.

4. Ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Tolosa delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia, presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario.

5. Assistenza ai connazionali nella redazione dei diversi formulari e nella comprensione di prospetti e comunicazioni di carattere fiscale e previdenziale.

6. Effettuazione di visite a connazionali detenuti nelle carceri della propria circoscrizione territoriale, su specifica richiesta del consolato di Tolosa, effettuazione di visite ad anziani o a giovani in particolare difficoltà, prendendo opportuni contatti con centri assistenziali locali.

7. Attività di rappresentanza su specifica richiesta del consolato d'Italia in Tolosa e di promozione culturale.

8. Adempimento di incarichi puntuali che il consolato d'Italia in Tolosa ritiene opportuno conferirle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A09270

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Santos (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Andrè Luiz Collacio Lettieri, vice console onorario in Santos (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni.

3. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo.

4. Ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio dei visti.

5. Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo.

6. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica.

7. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, di tutti gli atti relativi alla cittadinanza.

8. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A09268

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Guadalajara (Messico)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Lina Ramella in Gonzalez, console onorario in Guadalajara (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri.

2. Ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Città del Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili.

3. Ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Città del Messico dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili.

4. Ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia.

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo.

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni rilasciati gratuitamente in base alle disposizioni vigenti.

7. Ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa al rilascio di visti.

8. Rilascio di documenti di viaggio gratuiti ai soli fini del rientro in Italia, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Città del Messico, ai cittadini in transito che abbiano smarrito il passaporto.

9. Tenuta dello schedario dei cittadini, delle ditte italiane operanti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A09267

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Trail (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Emanuela Gardin in Manning, agente consolare onorario in Trail (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Vancouver degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri.

2. Ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Vancouver degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia.

3. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo.

4. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni.

5. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Vancouver.

6. Ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Vancouver della documentazione relativa al rilascio dei visti.

7. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A09269

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della sede legale della società «A.R. Compagnia italiana di auditing e reporting - Società di revisione a responsabilità limitata», trasferita da Napoli a Forlì.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 25 luglio 1974, modificato in data 12 aprile 1985 ed 11 gennaio 1996, alla Società «A.R. Compagnia italiana di auditing e reporting - Società di revisione a responsabilità limitata», con sede legale in Napoli, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 01148380635, è modificata per quanto riguarda la sede legale trasferita in Forlì, piazza Falcone Borsellino n 6.

02A09132

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 9 adottata in data 28 novembre 2001 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

Con ministeriale del 14 giugno 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9, assunta dal consiglio nazionale dell'ENPAF in data 28 novembre 2001, concernente l'adeguamento, a decorrere dal 1º gennaio 2002, degli importi delle pensioni nonché dei parametri economici di riferimento per la determinazione delle prestazioni all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT.

02A09108

Approvazione della delibera n. 195/2001 adottata in data 16-17 ottobre 2001 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale del 14 giugno 2002 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 195/2001, assunta dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 16-17 ottobre 2001, concernente l'adeguamento alle variazioni del costo della vita in base agli indici ISTAT delle pensioni, dell'importo dei contributi minimi e dei limiti di reddito nonché dei parametri di riferimento per l'accertamento della continuità professionale.

02A09162

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Potassio cloruro»

Estratto decreto G n. 140 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune POTASSIO CLORURO con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, nelle forme e confezioni: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» fiala 10 ml, «2 meq/ml «concentrato per soluzione per infusione endovenosa» fiala 20 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, nuneri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2 meq/ml, concentrato per soluzione per infusione endovenosa» fiala 10 ml.

A.I.C. n. 034269011\G (in base 10), 10PTUM (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: B. Braun Melsungen AG - Mistelweg, 2 - D-12357 Berlino - Germania.

Oppure: B. Braun Medical SA - Carretera De Terrassa, 121 - 08191 Rubi - Barcellona - Spagna.

Composizione: 10 ml contengono:

principio attivo: potassio cloruro 1,49 g;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b.;

[mEq/10 ml: (K^+) 20; (Cl^-) 20];

pH: compreso fra 5,5 e 6,5.

Confezione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione entovenosa» fiala 20 ml.

A.I.C. n. 034269023\G (in base 10), 10PTUZ (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: B. Braun Melsungen AG - Mistelweg, 2 - D-12357 Berlino - Germania.

Oppure: B. Braun Medical SA - Carretera De Terrassa, 121 - 08191 Rubi - Barcellona - Spagna.

Composizione: 10 ml contengono:

principio attivo: potassio cloruro 1,49 g;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b.;

[mEq/10 ml: (K^+) 20; (Cl^-) 20];

pH: compreso fra 5,5 e 6,5.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento delle deficienze di potassio quando la reintegrazione per via orale non è possibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 191 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune POTASSIO CLORURO con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, nella forme e confezione: «3 meq/ml soluzione da diluire per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure - Alessandria, via De Ambsrosiis, 2, c.a.p. 15067, Italia, codice fiscale n. 01679130060.

Confezioni autorizzate, nuneri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «3 MEQ/ML soluzione da diluire per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml - A.I.C. n. 031131093\G (in base 10), 0XQ1GP (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da diluire per infusione endovenosa.

Classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bioindustria LIM stabilimento sito in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosiis, 2 (tutte).

Composizione: 10 ml.

Principio attivo: potassio cloruro 2,24 g.

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle deficienze di potassio quando la reitegrazione per via orale non è possibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09255-02A09258

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina I.G. Farmaceutici»

Estratto decreto AIC/UAC n. 701 del 27 maggio 2002

Medicinale: RANITIDINA I.G. FARMACEUTICI.

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035505015/MG (in base 10) 11 VJVR (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è 8,26 euro (IVA inclusa);

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg - A.I.C. n. 035505027/MG (in base 10) 11VJW3 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, iva esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 8,26 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: «Ranitidina I.G. Farmaceutici» da 150 e 300 mg.

Principio attivo: ranitidina cloridrato 150 e 300 mg.

Eccipenti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Delta Ltd Reykjavikurvegi 78, IS220 Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: «Ranitidina I.G. Farmaceutici» 150 mg.

Per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione di succhi gastrici:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna.

Trattamento a lungo termine di ulcera duodenale e ulcera gastrica benigna per prevenire le ulcere recidivanti. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con anamnesi di ulcere recidivanti.

Esofagite da reflusso.

Sindrome di Zollinger- Eleison.

«Ranitidina I.G. Farmaceutici» 300 mg.

Per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione gastrica:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger - Eleison.

Rantidina I.G. Farmaceutici non è indicata per il trattamento dei disturbi addominali lievi come crampi allo stomaco

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09244

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Bruni»

Estratto decreto AIC/UAC n. 702 del 27 maggio 2002

Medicinale: RANITIDINA BRUNI.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Bruni S.n.c., via Basilica Soluntina n. 67 - 90017 Santa Flavia (Palermo).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg - A.I.C. n. 035503010/MG (in base 10) 11VGX2 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è 8,26 euro (iva inclusa);

10 compresse rivestite con fiim in blister AL/AL da 300 mg - A.I.C. n. 035503022/MG (in base 10) 11VFXG (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: Classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 8,26 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: «Ranitidina Bruni» da 150 e 300 mg.

Principio attivo: ranitidina cloridrato 150 e 300 mg.

Eccipenti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Delta Ltd Reykjavikurvegi 78, IS 220 Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: «Ranitidina Bruni» 150 mg.

Per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione di succhi gastrici:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna.

Trattamento a lungo termine di ulcera duodenale e ulcera gastrica benigna per prevenire le ulcere recidivanti. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con anamnesi di ulcere recidivanti.

Esofagite da reflusso.

Sindrome di Zollinger- Eleison.

«Ranitidina Bruni» 300 mg.

Per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione gastrica:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger - Eleison.

Rantidina Bruni non è indicata per il trattamento dei disturbi addominali lievi come crampi allo stomaco.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09243

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro»

Estratto decreto n. 293 del 14 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune SODIO CLORURO con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «3 meq/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure - Alessandria, via De Ambrosiis, 2 - c.a.p. 15067 Italia, codice fiscale n. 01679130060.

Confezioni autorizzate, nuneri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «3 meq/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml - A.I.C. n. 031101761\G (in base 10), 0XP4U1 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bioindustria LIM stabilimento sito in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosiis, 2 (tutte).

Composizione: 1000 ml.

Principio attivo: sodio cloruro 175 g.

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia degli stati patologici in cui è necessario reintegrare l'osmolarità fornendo ioni sodio e cloro.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09256

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «N-Acetilcisteina»

Estratto decreto n. 300 del 14 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico N-ACETILCISTEINA nelle forme e confezioni: «200 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico, 31 - c.a.p. 20124 Italia, codice fiscale n. 12432150154.

Confezioni autorizzate, nuneri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «200 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 034821013\G (in base 10), 116NWP (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Validità prodotto integro: due anni.

Produttore: E.Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Ravina (Trento), via Provina n. 2 (produzione controllo e confezionamento).

Composizione: una compressa effervescente:

principio attivo: N-acetilcisteina mg 200.

eccipiente: acido citrico anidro; sodio bicarbonato; sorbitolo; L-leucina; polietilenglicole 6000; saccarina sodica; aroma arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09257

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 299 del 24 giugno 2002

Specialità medicinale: DICLOFENAC «100 mg supposte» 10 supposte.

Società: Ratiopharm GmbH - Graf-Arco Strasse 3 D-89070 ULM (Germania).

A.I.C. n. 029457025.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Diclofenac», «100 mg supposte» 10 supposte A.I.C. n. 029457025, prodotti anteriormente al 13 luglio 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 596 del 22 maggio 2000 possono essere dispensati improrogabilmente fino al 30 dicembre 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09259

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 301 del 24 giugno 2002

Specialità medicinale: ACICLOVIR.

Società: Ratiopharm GmbH - Graf-Arco Strasse 3 D-89070 ULM (Germania).

«400 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 032809028;

«5% crema» tubo da 3 g - A.I.C. n. 032809042;

«5% crema» tubo da 10 g - A.I.C. n. 032809055.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale:

«Aciclovir» - «400 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 032809028;

«Aciclovir» - «5% crema» tubo da 3 g - A.I.C. n. 032809042;

«Aciclovir» - «5% crema» tubo da 10 g - A.I.C. n. 032809055, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 598 del 22 maggio 2000, possono essere dispensati al pubblico improrogabilmente fino al 10 gennaio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09260

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo clortalidone»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 303 del 24 giugno 2002

Specialità medicinale: ATENOLOLO CLORTALIDONE.

Società: Ratiopharm GmbH - Graf-Arco Strasse 3 D-89070 ULM (Germania).

«50 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse orale - A.I.C. n. 033054014;

«100 mg/25 mg compresse» 25 compresse uso orale - A.I.C. n. 033054026.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Atenololo clortalidone»:

«50 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse uso orale - A.I.C. n. 033054014;

«100 mg/25 mg compresse» 28 compresse uso orale - A.I.C. n. 033054026, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 594 del 22 maggio 2000 possono essere dispensati al pubblico improrogabilmente fino al 10 gennaio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09261

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «C1 Inattivatore umano immuno».

Estratto provedimento A.I.C. n. 308 del 24 giugno 2002

Medicinale: C1 INATTIVATORE UMANO IMMUNO.

Titolare A.I.C: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72, cap A 1220, Austria (AT).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate come di seguito indicate:

A.I.C. n. 025481019 - «500 u.p. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere da 500 u.p. + 1 flacone di solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 025481021 - «1000 u.p. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere da 1000 u.p. + 1 flacone di solvente da 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09264

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Protromplex tim 3»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 309 del 24 giugno 2002

Medicinale: PROTROMPLEX TIM 3.

Titolare A.I.C: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72, cap A 1220, Austria (AT).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023288032 - «500 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere da 500 u.i. + 1 flacone di solvente da 20 ml;

A.I.C. n. 023288044 - 200 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere da 200 u.i. + 1 flacone di solvente da 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09262

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Partobulin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 313 del 24 giugno 2002

Medicinale: PARTOBULIN.

Titolare A.I.C: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72, cap A 1220, Austria (AT).

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

È inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 021974023 - «250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere da 250 mcg + 1 fiala solvente da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09263

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Marbocyl»

Estratto provvedimento n. 87 del 12 giugno 2002

Specialità medicinale per uso veterinario MARBOCYL compresse da 20 mg nelle confezioni scatola 1 blister PVC-alluminio da 10 compresse, scatola 2 blister PVC-alluminio da 10 compresse, scatola 10 blister PVC-alluminio da 10 compresse - A.I.C. n. 102611.

Titolare A.I.C.:Vetoquinol S.A. Magny Vernois - Lure (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta A.T.I. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano dell'Emilia (Bologna) - Via della Libertà, 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto: richiesta di produzione alternativa del principio attivo.

È autorizzata la produzione del principio attivo Marbofloxacina per la specialità in questione anche presso l'officina F.I.S. di Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09254

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmotil AC».

Estratto provvedimento n. 90 del 12 giugno 2002

Procedura di mutuo riconoscimento numero IT/V/0102/000/E00l del 21 febbraio 2002.

Specialità medicinale per uso veterinario PULMOTIL AC (liquido concentrato) tilmicosina.

Confezioni:

flacone da 960 ml - A.I.C. n. 102570013;

flacone da 240 ml - A.I.C. n. 102570025.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733 - codice fiscale n. 00426150488.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione per la specie tacchini.

A seguito della procedura di mutuo riconoscimento per l'estensione d'uso alla specie tacchini, i tempi di attesa ora autorizzati per la detta specie sono diciannove giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09253

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «AD live-Suivax».

Estratto provvedimento n. 92 del 12 giugno 2002

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0109/001.

Prodotto medicinale per uso veterinario AD LIVE-SUIVAX vaccino vivo attenuato deleto contro la malattia di Aujeszky nel suino all'ingrasso, nelle confezioni: flacone da 10 dosi di vaccino+diluente da 20 ml, flacone da 50 dosi di vaccino+diluente da 100 ml, n. 10 flaconi da 10 dosi di vaccino+diluente da 20 ml, n. 10 flaconi da 50 dosi di vaccino+10 flaconi di diluente da 100 ml - A.I.C. n. 102412.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica stampati.

È autorizzata, per il prodotto medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica degli stampati così come richiesto dalla società titolare dell'A.I.C.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dolorex»

Estratto provvedimento n. 93 del 12 giugno 2002

Specialità medicinale per uso veterinario DOLOREX soluzione iniettabile per cavalli nelle confezioni flacone da 10 ml e da 50 ml - A.I.C numero 101929.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) - rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), Via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione.

La specialità medicinale per uso veterinario suindicata è ora posta in commercio con i seguenti tempi di attesa:

Equini: zero giorni.

Il regime di dispensazione del medicinale viene confermato in «medicinale veterinario soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella IV, da vendersi dietro presentazione di ricetta «medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Decorrenza ed efficacia del decreto:

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Geskypur G1».

Estratto provvedimento n. 94 del 12 giugno 2002

Specialità medicinale per uso veterinario GESKYPUR G1 vaccino inattivato a sotto-unità virali contro la malattia di Aujesky dei suini (ceppo deleto GE e GI).

Confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. numero 101327017;

flacone da 100 ml - A.I.C. numero 101327029.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: modifica tempi di sospensione.

Si autorizzano, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, i seguenti tempi di attesa: zero giorni.

Si prende atto dell'eliminazione dal terreno di mantenimento delle tessuto colture, impiegate per la replicazione dell'herpesvirus suino, di due antibiotici e precisamente la penicillina e la streptomicina mantenendo la gentamicina.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09250

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Metacam»

Estratto provvedimento n. 95 del 12 giugno 2002

Oggetto del provvedimento: specialità medicinale per uso veterinari METACAM «20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini».

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numeri di A.I.C. nazionale con decisione della Commissione europea C/2001/848 del 23 aprile 2001.

Titolare A.I.C. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein (Germania) - rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - Reggello (Firenze) - codice fiscale n. 00421210485.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

EU/2/97/004/007 - flacone vetro da 50 ml - A.I.C. numero 103340016;

EU/2/97/004/008 - flacone vetro da 100 ml - A.I.C. numero 103340028.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia in ripetibile.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09249

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cydectin 0,5% pour-on».

Estratto provvedimento n. 96 del 12 giugno 2002

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/100/0/V07.

Specialità medicinale per uso veterinario CYDECTIN 0,5% POUR-ON nelle confezioni: flacone da 500 ml, flacone da 1000 ml, flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 102363.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: Variazione tipo I: introduzione del controllo microbiologico per il rilascio del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'introduzione del controllo microbiologico per il rilascio del prodotto finito.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 97 del 12 giugno 2002

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/100/0/V06.

Specialità medicinale per uso veterinario CYDECTIN 0,5% POUR-ON nelle confezioni: flacone da 500 ml, flacone da 1000 ml, flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 102363.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: Variazione tipo I: modifiche minori del procedimento di fabbricazione.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le modifiche minori del procedimento di fabbricazioni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09248-02A09247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ganaben premix».

Estratto provvedimento n. 98 del 19 giugno 2002

Specialità medicinale per uso veterinario GANABEN PREMIX (gentamicina) nelle confezioni sacco da 5 kg, sacco da 10 kg, sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102965.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuove confezioni in polipropilene.

È autorizzata l'immissione in commercio di nuove confezioni della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto:

confezione in polipropilene da 5 kg - A.I.C. n. 102965030;

confezione in polipropilene da 10 kg - A.I.C. n. 102965050.

Si conferma una validità del prodotto di due anni, conservato al riparo della luce e da fonti di calore.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09246

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cydectin 0,5% pour-on».

Estratto provvedimento n. 99 del 20 giugno 2002

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/100/00/V05.

Specialità medicinale per uso veterinario CYDECTIN 0,5% POUR-ON per bovini nelle confezioni: flacone da 500 ml, flacone da 1000 ml, flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 102363.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo I: modifica variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, la modifica dell'officina di produzione da: officina Vericore, Kinnoull Road, Kingsway West, Dundee DD23XR-Scotland (U.K.) a: Fort Dodge Veterinaria S.A., Ctra. Camprodon s/n, 17813 Vall de Bianya (Girona) - Spagna.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09245

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Vittorio Starri, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Stary», è stato revocato ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-294/02 di data 11 giugno 2002, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti il precedente decreto n. 11419/27623 di data 15 novembre 1935 con il quale il cognome del sig. Ernesto Stary, nato il 14 ottobre 1894 a Graz (Austria), padre dell'istante, era stato ridotto nella forma italiana di «Starri».

Per l'effetto, il cognome del sig. Vittorio Starri, nato il 21 maggio 1939 a Trieste e qui residente in via Paisiello n. 7, è ripristinato nella forma originaria di «Stary».

02A09135

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Coop Service International soc. coop. a r.l.», in Gorizia e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1992 del 10 giugno 2002 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Coop Service International soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 5 novembre 1994, per rogito notaio dott. Antonio Cevaro di Cividale del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Dovier, con studio in Grado, via Roma n. 11.

02A09273

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651169/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035